

Mercoledì 24 settembre 2008

4. L'allegato II che segue è aggiunto alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni):

«ALLEGATO II

Condizioni che possono essere armonizzate conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera d)

1) Condizioni collegate ai diritti d'uso delle radiofrequenze

a) durata dei diritti d'uso delle radiofrequenze;

b) ambito territoriale dei diritti;

c) possibilità di trasferire il diritto ad altri utilizzatori delle radiofrequenze, nonché le condizioni e le procedure relative a tale trasferimento;

d) metodo di determinazione dei contributi per il diritto, **fatti salvi i sistemi definiti dagli Stati membri nei casi in cui l'obbligo di versare contributi per il diritto d'uso è sostituito dall'obbligo di conseguire specifici obiettivi d'interesse generale;**

e) numero di diritti d'uso da concedere a ogni impresa;

f) condizioni elencate nella Parte B dell'allegato I.

2) Condizioni collegate ai diritti d'uso dei numeri:

g) durata dei diritti d'uso del numero/dei numeri in questione;

h) territorio entro il quale sono validi;

i) ogni servizio o uso specifici per i quali i numeri devono essere riservati;

j) trasferimento e portabilità dei diritti d'uso;

k) metodo di determinazione degli eventuali canoni per i diritti d'uso dei numeri;

l) condizioni elencate nella Parte C dell'allegato I.»

---

## **Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0450

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD))**

(2010/C 8 E/46)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0699),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0428/2007),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili e della commissione per la giustizia e gli affari interni (A6-0316/2008);

**Mercoledì 24 settembre 2008**

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. prende atto che la Commissione ha comunicato la sua intenzione di finanziare il nuovo organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) nell'ambito della sottorubrica 1a dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 in parte attraverso riassegnazioni e in parte con un aumento per il periodo 2009-2013; sottolinea tuttavia che l'autorità di bilancio non ha ancora ricevuto informazioni in merito ai dettagli dell'operazione, per cui continua a non essere chiaro quali programmi o priorità siano interessati e quali conseguenze ne derivino per l'intero periodo di finanziamento e se nell'ambito della sottorubrica 1a resterà un margine sufficiente;
3. rileva che il proposto organo BERT svolgerà anche compiti amministrativi e assisterà la Commissione; ritiene quindi che, per finanziare il nuovo organo, andrebbero esplorate tutte le possibilità offerte dal quadro finanziario pluriennale 2007-2013, inclusa la rubrica 5 in cui sembra essere ancora disponibile un margine sufficiente;
4. sottolinea che all'istituzione del BERT si applicheranno le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale tra Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup> del 17 maggio 2006 (AII); sottolinea che, se l'autorità legislativa deciderà a favore dell'istituzione di una tale agenzia, il Parlamento avvierà negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio al fine di raggiungere un accordo tempestivo sul relativo finanziamento, in linea con le pertinenti disposizioni dell'AII;
5. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

**P6\_TC1-COD(2007)0249****Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il corpo di regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni (BERT)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

Mercoledì 24 settembre 2008

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) <sup>(2)</sup>, la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) <sup>(3)</sup>, la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) <sup>(4)</sup>, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) <sup>(5)</sup> e la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) <sup>(6)</sup>, (di seguito «la direttiva quadro e le direttive particolari»), **come pure la risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale** <sup>(7)</sup>, mirano a creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti, innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza.
- (2) Il quadro normativo del 2002 sulle comunicazioni elettroniche istituisce un sistema di norme attuate dalle autorità nazionali di regolamentazione («ANR») e stabilisce la cooperazione tra dette autorità e tra quest'ultime e la Commissione per assicurare lo sviluppo di prassi normative coerenti e un'applicazione coerente del quadro normativo all'interno della Comunità, **lasciando però spazio a una concorrenza regolamentare tra le ANR, alla luce delle specifiche condizioni di mercato nazionali.**
- I**
- (3) *Nell'attuazione del quadro normativo le ANR dispongono di un notevole potere discrezionale* **||**, potere che riflette la loro profonda conoscenza delle condizioni locali del mercato, ma esso deve essere conciliato con la necessità di assicurare lo sviluppo di una coerente applicazione del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno.
- (4) **Il corpo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) dovrebbe essere istituito per assicurare un coordinamento tra le ANR degli Stati membri, senza armonizzare gli attuali approcci normativi al punto di pregiudicare la concorrenza regolamentare.**
- (5) Data la necessità di applicare coerentemente la pertinente normativa in tutti gli Stati membri, la Commissione aveva istituito il gruppo di regolatori europei (GRE) (decisione 2002/627/CE della Commissione <sup>(8)</sup>) con il compito di consigliare e coadiuvare la Commissione a consolidare il mercato interno e, più in generale, a fornire un'interfaccia tra le ANR e la Commissione.
- (6) Il GRE ha fornito un contributo positivo per favorire il passaggio a prassi normative coerenti nella misura in cui ciò si è rivelato possibile. Per sua natura, tuttavia, il GRE è un raggruppamento dalle maglie «allentate» che si basa essenzialmente sulla cooperazione volontaria e il cui status istituzionale non riflette le importanti responsabilità esercitate dalle ANR nell'applicazione del quadro normativo.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008.

<sup>(2)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

<sup>(6)</sup> GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. **||**.

<sup>(7)</sup> **GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 370.**

<sup>(8)</sup> GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

**Mercoledì 24 settembre 2008**

- (7) È necessaria pertanto una base istituzionale più solida per istituire un organismo che sappia unire l'esperienza e le conoscenze delle **ANR** e una serie di competenze chiaramente definite, tenendo conto della necessità che esso eserciti **un'**autorità agli occhi dei suoi membri e che pervenga a regolamentare il settore grazie alla qualità dei suoi interventi.
- (8) La necessità di potenziare il meccanismo per assicurare una coerente prassi normativa e pervenire al completamento del mercato interno dei servizi e delle comunicazioni elettroniche è stata sottolineata dai risultati delle relazioni della Commissione del 20 febbraio 2006 e del 29 marzo 2007 sull'attuazione del quadro normativo del 2002 <sup>(1)</sup> e dalla consultazione pubblica sulla comunicazione della Commissione del 29 giugno 2006 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I testi citati hanno individuato *nella* perdurante mancanza di un mercato interno delle comunicazioni elettroniche **l'**aspetto più importante che la riforma del quadro normativo deve affrontare. La frammentazione normativa e le discrepanze risultanti dalle attività scarsamente coordinate delle **ANR** rischiano di compromettere la competitività del settore come pure i notevoli benefici per i consumatori che derivano dalla competitività transfrontaliera e da servizi transnazionali e finanche intracomunitari.
- (9) In particolare, i ritardi nella realizzazione delle analisi di mercato previste dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le metodologie divergenti applicate dalle **ANR** quanto all'imposizione degli obblighi necessari per ovviare all'assenza di un'efficace concorrenza riscontrata dalle analisi di mercato, le condizioni eterogenee inerenti ai diritti d'uso, le diverse procedure di selezione per i servizi intracomunitari e i problemi affrontati dalle **ANR** per risolvere le dispute transfrontaliere portano all'adozione di soluzioni inefficaci e creano ostacoli al mercato interno.
- (10) *L'attuale impostazione, che consiste nel rafforzare la coerenza tra le ANR grazie allo scambio di informazioni e conoscenze sulle esperienze pratiche, si è rivelata valida nel breve intervallo di tempo trascorso dalla sua attuazione. Tuttavia, per comprendere e sviluppare ulteriormente il mercato interno dei servizi di comunicazione elettronica in vista del rafforzamento della coerenza regolamentare, sarà necessario un maggiore coordinamento tra tutte le autorità di regolamentazione a livello nazionale ed europeo.*
- (11) Quanto precede richiede l'istituzione di un nuovo organismo: **il BERT**. **Il BERT** darebbe un efficace contributo al completamento del mercato interno coadiuvando la Commissione e le **ANR**. **Esso** dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che **gli** sono assegnati.
- (12) Riunendo una serie di competenze, **il BERT** dovrebbe essere in grado di potenziare le capacità delle **ANR**, senza sostituirci le funzioni originarie o replicare un lavoro già eseguito, a tutto beneficio della Commissione, da essa coadiuvata nell'esecuzione dei propri compiti.
- (13) **Il BERT è destinato a** sostituire il GRE e **a** fungere da forum esclusivo per la cooperazione tra le **ANR e tra dette autorità e la Commissione**, nell'esercizio di tutte le loro responsabilità all'interno del quadro normativo.
- (14) **Il BERT** dovrebbe essere **istituito** nel quadro delle esistenti strutture istituzionali e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i poteri della Comunità. **Esso** dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A questo scopo è necessario **■** che **il BERT** sia un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica e che eserciti i compiti conferitigli dal presente regolamento.
- (15) **Il BERT** dovrebbe basarsi sugli sforzi prodotti a livello nazionale e comunitario e svolgere pertanto i propri compiti in piena collaborazione con le **ANR** e la Commissione, mantenendo contatti con l'industria, le associazioni dei consumatori, **i gruppi di interesse culturale** e gli altri soggetti interessati.

<sup>(1)</sup> GU C 104 del 3.5.2006, pag. 19 e GU C 191 del 17.8.2007, pag. 17.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (16) **Il BERT è chiamato** a svolgere un ruolo importante nel meccanismo previsto per il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche e a effettuare analisi di mercato in determinate circostanze.
- (17) **Il BERT** dovrebbe pertanto fornire consulenza alla Commissione e alle **ANR nonché al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo**, conformemente al quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche e **||** contribuire *quindi* alla sua efficace attuazione.
- 
- (18) **■** Il riesame annuo effettuato **dal BERT** dovrebbe mettere in luce le migliori pratiche e le rimanenti strozzature e contribuire a migliorare il livello **dei benefici per i** cittadini che viaggiano all'interno dell'Unione europea.
- (19) Nel perseguire gli obiettivi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) <sup>(1)</sup>, la Commissione potrebbe avvalersi, **all'occorrenza**, della consulenza indipendente **del BERT** in materia di utilizzo delle radiofrequenze nella Comunità. La consulenza in parola potrebbe comportare indagini tecniche specifiche, come pure valutazioni d'impatto di tipo economico o sociale e analisi relative alle misure di politica delle frequenze, o anche questioni relative all'attuazione dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, nel qual caso la Commissione potrebbe chiedere **al BERT** una consulenza sui risultati ottenuti con i mandati conferiti dalla Commissione alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).
- (20) Se da un lato **quello delle comunicazioni elettroniche è un settore chiave nel cammino verso una più avanzata economia europea della conoscenza**, e gli sviluppi tecnologici e del mercato hanno incrementato le potenzialità per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica che oltrepassano i confini geografici dei singoli Stati membri, **dall'altro lato** sussiste il rischio che l'esistenza di condizioni legali e normative differenti relative a tali servizi nelle legislazioni nazionali ne freni l'offerta a livello transfrontaliero. **■**
- (21) **La Commissione riconosce il carattere globale e transfrontaliero del mercato mondiale delle telecomunicazioni, osservando che tale mercato è diverso da quello dei servizi di telecomunicazioni forniti su base puramente nazionale e che si presuppone un mercato unico per tutti i servizi globali di telecomunicazioni (SGT), che deve essere distinto da quello dei servizi di telecomunicazioni puramente nazionali. Gli SGT costituiscono un caso particolare per il quale potrebbe rendersi necessaria l'armonizzazione delle condizioni di autorizzazione. È generalmente riconosciuto che tali servizi, che consistono di servizi vocali e di gestione di dati commerciali per imprese multinazionali ubicate in paesi diversi e sovente in continenti diversi, sono intrinsecamente transnazionali e, all'interno dell'Europa, paneuropei. Il BERT dovrebbe elaborare un approccio normativo comune affinché i benefici economici di servizi integrati e senza soluzione di continuità siano percepiti in tutte le zone dell'Europa.**
- (22) In caso di controversie transfrontaliere tra imprese in relazione a diritti o obblighi previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, **il BERT** dovrebbe poter analizzare i motivi e le circostanze delle controversie e consigliare alle **ANR** interessate le misure che essa ritenga idonee per porre la controversia conformemente alle disposizioni del quadro normativo.
- (23) **Poiché nel settore delle comunicazioni elettroniche gli investimenti e l'innovazione sono strettamente collegati, il BERT** dovrebbe contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche normative e della coerenza nell'applicazione del regolamento nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuovendo lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e mettendo a disposizione del pubblico, in maniera accessibile, le informazioni adeguate. **Il BERT** dovrebbe avere la possibilità di affrontare questioni di tipo tecnico e economico e avere accesso alle più aggiornate informazioni disponibili per essere in grado di rispondere alle sfide tecnico-economiche di una società dell'informazione in pieno sviluppo. **■**
- 

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

## Mercoledì 24 settembre 2008

- (24) **■** *Al fine di migliorare la trasparenza dei prezzi al dettaglio per effettuare e ricevere chiamate in roaming regolamentate all'interno della Comunità e aiutare gli utenti del roaming a decidere sull'uso del proprio telefono cellulare quando si trovano all'estero, **il BERT** dovrebbe fare in modo che le parti interessate dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità* **■** <sup>(1)</sup> e pubblicare annualmente i risultati di tale monitoraggio.
- (25) **Il BERT** dovrebbe altresì essere in grado di commissionare gli studi scientifici necessari per l'espletamento dei propri compiti, facendo in modo che i collegamenti da essa stabiliti con la Commissione e gli Stati membri evitino inutili sovrapposizioni.
- 
- (26) La struttura **del BERT** dovrebbe essere **snella e** confacente alle funzioni **■** che essa sarà chiamata a svolgere. **Essa** dovrebbe essere adattata alle necessità specifiche del sistema comunitario di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche. In particolare è **opportuno che siano rispettati** pienamente il ruolo specifico delle **ANR** e **la** loro autonomia, **a livello nazionale ed europeo**.
- (27) **Il BERT** dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le **sue** funzioni **■** in maniera efficiente e soprattutto indipendente. Rispecchiando la situazione a livello nazionale, il comitato dei regolatori dovrebbe agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
- (28) Il buon funzionamento **del BERT** esige che il direttore **esecutivo** sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisite in materia di reti, servizi e mercati delle comunicazioni elettroniche e svolga le proprie funzioni relativamente all'organizzazione e al funzionamento interno **del BERT** in completa indipendenza e flessibilità. Il direttore **esecutivo** dovrebbe assicurare che **il BERT** assolva i propri compiti in modo efficace e indipendente.
- (29) Per garantire che i compiti **del BERT** siano svolti in modo efficace, il direttore **esecutivo dello stesso** dovrebbe disporre dei poteri necessari per adottare tutti i pareri, subordinatamente all'assenso del comitato dei regolatori, e per assicurare che **il BERT** operi in conformità dei principi generali **■** stabiliti *a tal fine*.
- 
- (30) Oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la trasparenza, **il BERT** dovrebbe essere **aperto** ai contatti, **tra l'altro**, con l'industria, i consumatori, **i sindacati, gli organismi del settore pubblico, i centri di ricerca** e altri soggetti interessati. **All'occorrenza il BERT** dovrebbe **coadiuvare la Commissione nella divulgazione e nello scambio di migliori pratiche fra le imprese**.
- (31) Le procedure **del BERT** dovrebbero assicurare, pertanto, che **esso** abbia accesso a esperienza e competenze specialistiche nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare in ambiti di elevata complessità tecnica e in rapida evoluzione **■**.
- 
- (32) Per garantire **al BERT** piena autonomia e indipendenza, **esso** dovrebbe disporre di un bilancio autonomo. **Mentre un terzo del finanziamento dovrebbe provenire dal** bilancio generale dell'Unione europea, **gli altri due terzi dovrebbero essere forniti dalle ANR. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le ANR dispongano a tal fine di finanziamenti adeguati e senza condizioni. Questo metodo di finanziamento non dovrebbe pregiudicare l'indipendenza del BERT rispetto agli Stati membri e alla Commissione**.
- (33) Se opportuno, **il BERT** dovrebbe consultare le parti interessate e dare loro l'opportunità di formulare in un lasso di tempo ragionevole osservazioni sui progetti di misure.

(1) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (34) La Commissione dovrebbe poter **adottare le misure necessarie nel caso in cui le imprese non forniscano al BERT** le informazioni di cui **quest'ultimo** ha bisogno per portare a termine efficacemente i suoi compiti. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero garantire di disporre di un quadro adeguato per imporre alle imprese sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di non conformità con gli obblighi previsti dal presente regolamento.
- (35) Limitatamente al suo ambito di competenza, nel perseguire i propri obiettivi e assolvere i propri compiti, **le ANR dovrebbero assicurare che il BERT si conformi** in particolare alle disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie in materia di documenti sensibili. Se pertinente è necessario garantire uno scambio coerente e sicuro di informazioni nell'ambito del presente regolamento.
- (36) **Le ANR dovrebbero assicurare che il BERT applichi** la pertinente legislazione comunitaria in materia di accesso pubblico ai documenti, di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup> e di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(2)</sup>.
- (37) **Entro il 1° gennaio 2014 dovrebbe aver luogo una revisione intesa a valutare la necessità di ampliare il mandato del BERT. Qualora tale ampliamento sia giustificato, dovrebbero essere riesaminate le disposizioni finanziarie e procedurali, nonché le risorse umane,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPITOLO I

### OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E COMPITI

#### Articolo 1

##### Oggetto e campo di applicazione

- È istituito il corpo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT)** con le competenze specificate dal presente regolamento. **Tale organo viene consultato dalla Commissione nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari, secondo le disposizioni del presente regolamento.**
- Il BERT** opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari e si avvale delle competenze delle ANR. **Esso** contribuisce a migliorare **la regolamentazione nazionale nel settore delle comunicazioni elettroniche** e il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene **alla promozione di un'applicazione efficace e coerente del quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche** e allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie **grazie all'esecuzione dei compiti specificati ai capi II e III.**
- Il BERT** esegue i compiti che **gli** sono assegnati in cooperazione con le ANR e la Commissione **.**

**Il BERT funge da strumento per lo scambio di informazioni e l'adozione di decisioni coerenti da parte delle ANR. Esso fornisce una base organizzativa al processo decisionale delle ANR, adotta posizioni comuni e osservazioni e fornisce inoltre consulenza alla Commissione e assiste le ANR in tutte le questioni che rientrano fra i compiti assegnati a queste ultime dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari.**

- In tutte le sue attività, e in particolare nella formulazione dei pareri, **il BERT** persegue gli stessi obiettivi assegnati alle autorità nazionali di regolamentazione dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

<sup>(2)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Mercoledì 24 settembre 2008

5. Per garantire al BERT risorse adeguate è adottata una decisione contenente le seguenti disposizioni:

- a) una disposizione che stabilisce che l'ufficio fa parte dell'amministrazione comunitaria per quanto riguarda le condizioni d'impiego e le responsabilità di bilancio;
- b) uno statuto specifico per il personale dell'ufficio, nella misura in cui ciò sia necessario per garantire che il BERT adempia autonomamente ai propri compiti; e
- c) le modalità della prima assemblea e della prima presidenza del BERT.

L'ufficio ha sede a Bruxelles.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE, all'articolo 2 della direttiva 2002/19/CE, all'articolo 2 della direttiva 2002/20/CE, all'articolo 2 della direttiva 2002/22/CE, all'articolo 2 della direttiva 2002/58/CE e all'articolo 2 della decisione n. 676/2002/CE ¶.

#### Articolo 3

##### Funzioni *del BERT*

Nell'adempimento dei compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento *il BERT*:

- a) emette pareri su richiesta *del Parlamento europeo*, della Commissione, o di propria iniziativa e coadiuva *il Parlamento europeo* e la Commissione *fornendo loro* un ulteriore sostegno tecnico in tutte le questioni relative alle comunicazioni elettroniche;
- b) *elabora posizioni comuni, orientamenti e prassi eccellenti allo scopo di imporre soluzioni normative a livello nazionale e ne verifica l'attuazione negli Stati membri*;
- c) coadiuva la Commissione, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione nelle relazioni, nelle discussioni e negli scambi con terzi;
- d) fornisce consulenza su aspetti normativi agli operatori di mercato (*tra cui i consumatori e le loro associazioni*) e alle ANR;
- e) pratica lo scambio, la diffusione e la raccolta di informazioni e realizza studi negli ambiti di pertinenza delle sue attività;
- f) *garantisce lo scambio di esperienze e promuove l'innovazione nel campo delle comunicazioni elettroniche*;
- g) *fornisce consulenza* alle ANR su controversie transfrontaliere e, *se del caso*, su questioni attinenti alla e-accessibilità;
- h) *mette a punto posizioni comuni su questioni paneuropee come gli SGT onde migliorare la coerenza normativa e promuovere un mercato paneuropeo e norme paneuropee*.

## CAPITOLO II

### COMPITI *DEL BERT* IN RELAZIONE AL CONSOLIDAMENTO DEL MERCATO INTERNO

#### Articolo 4

Ruolo *del BERT* nell'applicazione del quadro normativo

1. Su richiesta della Commissione *il BERT* formula pareri su tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche, *secondo il disposto del presente regolamento*. *Su tali aspetti il BERT può anche fornire pareri di propria iniziativa alla Commissione o alle ANR*.



Mercoledì 24 settembre 2008

2. **Al fine di promuovere l'applicazione armonizzata delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, la Commissione richiede l'assistenza del BERT anche** nella preparazione di raccomandazioni o decisioni che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). **Anche il Parlamento europeo può richiedere al BERT questo tipo di assistenza per soddisfare ogni sua ragionevole esigenza in relazione a inchieste o normative che rientrano nell'ambito delle funzioni del BERT.**

3. Gli aspetti di cui al paragrafo 1 **sono i seguenti:**

a) i progetti di misure delle ANR in relazione alla definizione del mercato, alla designazione delle imprese che detengono un potere di mercato significativo e all'imposizione di misure correttive, a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

■

b) l'individuazione dei mercati transnazionali a norma dell'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

c) gli aspetti della normalizzazione a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

d) l'analisi di specifici mercati nazionali a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) **e, all'occorrenza, di sottomercati nazionali;**

e) la trasparenza e l'informazione per gli utenti finali, a norma dell'articolo 21 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

f) la qualità del servizio, a norma dell'articolo 22 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

g) l'effettiva attuazione del numero di emergenza «112», a norma dell'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

■

h) la portabilità del numero, a norma dell'articolo 30 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

i) il miglioramento dell'accesso degli utenti finali disabili ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica, a norma dell'articolo 33 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

j) le misure delle ANR adottate conformemente agli articoli 5 e 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);

k) le misure di trasparenza per l'attuazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, a norma dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);

l) le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali, a norma dell'articolo 6 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e l'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi, a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

**m) le questioni di competenza del BERT quali identificate nella direttiva quadro e nelle direttive particolari, nella misura in cui riguardino la gestione dello spettro o siano interessate dalla stessa;**

**n) le misure intese a garantire la messa a punto di norme e requisiti comuni paneuropei per i fornitori di servizi di SGT.**

4. Inoltre **la Commissione può chiedere al BERT di** svolgere i compiti specifici indicati agli articoli da 5 a 18.

Mercoledì 24 settembre 2008

5. *La Commissione e le ANR tengono nel massimo conto i pareri del BERT. Quando il BERT propone soluzioni alternative alla luce delle diverse condizioni di mercato e delle differenze a livello delle strategie di regolamentazione dovute alla dipendenza dal percorso, le ANR valutano quale soluzione sia la più consona alla loro strategia di regolamentazione. Le ANR e la Commissione rendono noto al pubblico in che modo si è tenuto conto dei pareri del BERT.*

#### Articolo 5

Consultazione *del BERT* in relazione alla definizione e all'analisi dei mercati nazionali e alle possibili soluzioni di problemi

1. La Commissione informa **il BERT** quando agisce in conformità degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. **Il BERT** trasmette un parere alla Commissione sui progetti di misura interessati entro quattro settimane dopo esserne **stato informato**. Il parere deve contenere un'analisi dettagliata e obiettiva che spieghi se il progetto di misura costituisce un ostacolo al mercato comune e indicazioni sulla compatibilità della stessa con il diritto comunitario, e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Se del caso **la Commissione chiede al BERT di indicare** quali cambiamenti sia necessario apportare al progetto di misura per garantire che gli obiettivi in parola siano conseguiti con la massima efficacia.
3. **Il BERT**, a richiesta della Commissione, trasmette a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 6

Riesame dei mercati nazionali da parte **del BERT**

1. Se, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), **il BERT** riceve dalla Commissione la richiesta di analizzare un mercato specifico di uno Stato membro, essa formula un parere e trasmette alla Commissione le necessarie informazioni, compresi i risultati di una consultazione pubblica e un'analisi del mercato. Se **il BERT** riscontra sul mercato una situazione di concorrenza poco efficace, il suo parere, dopo una consultazione pubblica, deve contenere un progetto di misura nel quale essa indica quale impresa o quali imprese ritiene dispongano di un significativo potere di mercato in tale mercato e gli obblighi adeguati che a suo avviso dovrebbero essere imposti.
2. **Il BERT**, se del caso, può consultare le autorità nazionali della concorrenza interessate prima di trasmettere il proprio parere alla Commissione.
3. **Il BERT**, su richiesta della Commissione, trasmette a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 7

Definizione e analisi dei mercati transnazionali

1. Su richiesta, **il BERT** trasmette alla Commissione un parere sull'adeguata definizione di mercati transnazionali.
2. Una volta che la Commissione abbia individuato un mercato transnazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), **il BERT può, su richiesta, aiutare le ANR interessate a svolgere l'analisi congiunta di mercato** a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, di tale direttiva.

Mercoledì 24 settembre 2008

3. **Il BERT**, a richiesta della Commissione, trasmette a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui ai *paragrafi 1 e 2*.

## Articolo 8

## Armonizzazione della numerazione e portabilità dei numeri

I

1. **Su richiesta della Commissione, il BERT** opera di concerto con le **ANR** nei casi di frode o abuso delle risorse di numerazione nella Comunità, in particolare per quanto attiene ai servizi transfrontalieri. **Esso** può emettere un parere sugli interventi che potrebbero essere adottati a livello comunitario o nazionale per contrastare le frodi o gli abusi o altri problemi dei consumatori in materia di numerazione.

2. Su richiesta della Commissione **il BERT** trasmette a quest'ultima un parere sulla portata, e sui relativi parametri tecnici, degli obblighi in materia di portabilità dei numeri o di identificativi degli abbonati e sulle informazioni connesse tra le reti oltre che sull'opportunità di estendere tali obblighi a livello comunitario.

## Articolo 9

## Attuazione del numero telefonico europeo per le emergenze 112

I

1. Su richiesta della Commissione l'autorità formula un parere in merito agli aspetti tecnici relativi all'attuazione del numero di emergenza europeo «112», a norma dell'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

2. Prima di formulare il parere di cui al *paragrafo 1*, **il BERT** si consulta con le autorità nazionali competenti e effettua una consultazione pubblica a norma dell'*articolo 31*.

## Articolo 10

## Consulenza su aspetti delle radiofrequenze in relazione alle comunicazioni elettroniche

1. A richiesta **il BERT** fornisce consulenza, alla Commissione, **al gruppo per la politica in materia di spettro radio («RSPG») e/o al comitato per lo spettro radio («RSC»), a seconda dei casi, su questioni che rientrano nell'ambito delle sue funzioni e che interessano o sono interessate dall'uso delle radiofrequenze** per le comunicazioni elettroniche nella Comunità. **Esso opera in stretta cooperazione con l'RSPG e l'RSC, a seconda dei casi.**

2. Le attività di cui al *paragrafo 1* possono essere intraprese per questioni relative all'attuazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio), fatta salva la divisione dei compiti di cui all'articolo 4 della stessa decisione.

3. **La Commissione può chiedere al BERT di fornire consulenza all'RSPG e/o all'RSC in relazione a pareri rivolti dall'RSC** alla Commissione in merito alla definizione degli obiettivi politici comuni di cui all'articolo 6, *paragrafo 3*, della decisione n. 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio), quando essi rientrano nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.

Mercoledì 24 settembre 2008

4. **Il BERT contribuisce alle relazioni pubblicate dalla Commissione, dall'RSPG, dall'RSC o da altri organi competenti, a seconda dei casi**, in cui formula previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche e indica le politiche nelle quali individua possibili necessità e sfide.

#### Articolo 11

Armonizzazione delle condizioni e delle procedure relative alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso

1. **La Commissione può chiedere al BERT di fornire alla Commissione stessa, all'RSPG o all'RSC** un parere sul campo di applicazione e il contenuto delle misure di attuazione di cui all'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni); in particolare **il BERT può formulare** una valutazione dei benefici che potrebbero derivare al mercato unico delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica dalle misure di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e indica i servizi con potenzialità intracomunitarie che beneficerebbero di dette misure.

■

2. Su richiesta della Commissione, **dell'RSPG, dell'RSC o di altri organi competenti, il BERT** dovrà spiegare o integrare qualsiasi parere formulato a norma del paragrafo 1 entro i termini specificati nella richiesta.

■

#### Articolo 12

Revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito di procedure comuni

**La Commissione può chiedere al BERT di fornire alla Commissione stessa, all'RSPG o all'RSC** un parere sulla revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito delle procedure comuni di cui all'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Il parere deve esaminare se vi siano state serie e ripetute violazioni delle condizioni relative ai diritti d'uso.

■

#### Articolo 13

Iniziativa propria

**Il BERT** può, di propria iniziativa, trasmettere un parere **al Parlamento europeo e alla Commissione, in particolare** sulle questioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, e agli articoli 12, 14, 21 e 22, **o su qualsiasi altra questione che consideri pertinente.**

### CAPITOLO III

#### COMPITI SUPPLEMENTARI **DEL BERT** ■

#### Articolo 14

Controversie transfrontaliere

1. Se, a norma dell'articolo 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), **il BERT** riceve da un'ANR una richiesta di raccomandazione in merito alla risoluzione di una controversia, essa ne informa tutte le parti coinvolte nella controversia e tutte le ANR interessate.

2. **Il BERT** analizza le ragioni della controversia e richiede le informazioni del caso a tutte le parti e alle autorità nazionali di regolamentazione interessate.

Mercoledì 24 settembre 2008

3. **Il BERT** formula la propria raccomandazione entro tre mesi dalla richiesta, a meno che non intervengano circostanze eccezionali. La raccomandazione **del BERT** indica le misure che le **ANR** dovrebbero adottare in conformità con le disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari.

4. **Il BERT** può declinare la richiesta di formulare una raccomandazione, qualora ritenga che altri meccanismi siano maggiormente idonei alla risoluzione della controversia in tempi più rapidi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In tali casi essa ne informa sollecitamente le parti e le **ANR** interessate.

Se dopo quattro mesi la controversia non è stata risolta, o qualora le parti non abbiano fatto ricorso a nessun altro meccanismo, **Il BERT** interviene conformemente ai paragrafi 2 e 3 su richiesta di una qualsiasi **ANR**.

#### Articolo 15

##### Scambio, diffusione e raccolta di informazioni

1. **Il BERT**, tenendo in debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi ultimi, le **ANR** e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. **Alla luce delle diverse condizioni di mercato e delle differenze a livello delle strategie di regolamentazione dovute alla dipendenza dal percorso, il BERT può sviluppare soluzioni alternative all'interno del quadro normativo armonizzato.**

2. **Il BERT** incoraggia lo scambio di informazioni e promuove le migliori pratiche normative e lo sviluppo tecnico all'interno della Comunità e al suo esterno, in particolare:

- a) procedendo alla raccolta, al trattamento e alla pubblicazione di informazioni relative alle caratteristiche tecniche, alla qualità e al prezzo dei servizi di comunicazione elettronica e ai mercati delle comunicazioni elettroniche nella Comunità;
  - b) commissionando o realizzando studi sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica e sulla regolamentazione degli stessi, e
  - c) organizzando o promuovendo la formazione **delle ANR sugli aspetti rientranti nell'ambito delle funzioni del BERT stabilite nella direttiva quadro e nelle direttive particolari.**
3. **Il BERT** mette queste informazioni a disposizione del pubblico in una forma facilmente accessibile. **La loro confidenzialità è debitamente salvaguardata.**

I

#### Articolo 16

##### Monitoraggio e relazioni sul settore delle comunicazioni elettroniche

1. **La Commissione può chiedere al BERT di effettuare** un monitoraggio dell'evoluzione del mercato delle comunicazioni elettroniche e in particolare dei prezzi al dettaglio dei prodotti e servizi più diffusi tra i consumatori.

2. **Il BERT** pubblica una relazione annuale sugli sviluppi nel settore delle comunicazioni elettroniche, comprese le questioni attinenti ai consumatori, nella quale indica i problemi che ostacolano il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. Tale relazione deve presentare inoltre una rassegna e un'analisi delle informazioni sulle procedure nazionali di ricorso trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e sulla frequenza con cui negli Stati membri si fa ricorso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). **La relazione è presentata al Parlamento europeo, che può emettere un parere al riguardo.**

Mercoledì 24 settembre 2008

3. **La Commissione può chiedere al BERT di trasmettere, in concomitanza con la pubblicazione della relazione annuale, un parere sulle misure che potrebbero essere adottate per superare i problemi individuati nella valutazione degli aspetti di cui al paragrafo 1. Il parere è presentato al Parlamento europeo.**

4. **La Commissione può chiedere al BERT di pubblicare a cadenza periodica una relazione sull'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi, a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).**

#### Articolo 17

##### Accessibilità elettronica

1. Su richiesta della Commissione, **il BERT** fornisce consulenza alla Commissione e **alle ANR** sulle modalità per migliorare l'interoperabilità dei sistemi di comunicazione elettronica e delle apparecchiature terminali, nonché dell'accesso e dell'uso degli stessi, con riferimento in particolare agli aspetti di interoperabilità transfrontalieri, **occupandosi** delle esigenze particolari degli utenti finali disabili e anziani.

■

#### Articolo 18

##### Compiti supplementari

**Il BERT** può svolgere compiti supplementari specifici su richiesta della Commissione, **con riserva dell'accordo di tutti i suoi membri.**

### CAPITOLO IV

#### ORGANIZZAZIONE DEL BERT

#### Articolo 19

##### Organi del BERT

**Il BERT** ha i seguenti organi:

a) un **comitato dei regolatori**

■

b) un direttore **esecutivo**

■

#### Articolo 20

##### Comitato dei regolatori

1. **Il comitato dei regolatori si compone di un membro per Stato membro, che è il responsabile o il rappresentante di alto livello designato dell'ANR indipendente, competente per l'applicazione quotidiana del quadro normativo nello Stato membro in questione. Le ANR nominano un sostituto per Stato membro. La Commissione è presente in qualità di osservatore, previo consenso del comitato dei regolatori.**

2. **Il comitato dei regolatori** elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo, **conformemente alle procedure di elezione definite nel regolamento interno.**

3. **Il comitato dei regolatori** si riunisce su convocazione del presidente **almeno quattro volte l'anno in sessione ordinaria. Esso può riunirsi eccezionalmente** su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. **Il comitato dei regolatori** può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del **comitato dei regolatori** possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. ■

Mercoledì 24 settembre 2008

4. Il **comitato dei regolatori** adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti, *salvo diversa disposizione del presente regolamento, della direttiva quadro o delle direttive particolari. Le decisioni sono comunicate alla Commissione.*

*Il comitato dei regolatori adotta il regolamento interno del BERT a maggioranza di due terzi dei membri. Tale regolamento interno garantisce che i membri del comitato dei regolatori ricevano sempre gli ordini del giorno e i progetti di proposte completi prima di ciascuna riunione al fine di poter presentare emendamenti prima del voto.*

5. Ciascun membro dispone di un voto. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum.

6. *Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di uno Stato membro o di altro soggetto pubblico o privato.*

7. *Il segretariato del comitato dei regolatori è assicurato dal BERT.*

#### Articolo 21

##### Compiti del **comitato dei regolatori**

1. Il **comitato dei regolatori** nomina il direttore **esecutivo** a norma del **paragrafo 7**. Il **comitato dei regolatori** adotta ogni decisione inerente all'esercizio delle funzioni del **BERT** elencate all'articolo 3.

■

2. Entro il 30 settembre di ogni anno il **comitato dei regolatori**, in conformità dell'articolo 23, **paragrafo 3**, e in linea con il progetto di bilancio stabilito in conformità dell'articolo 25, adotta, previo parere della Commissione, il programma di lavoro del **BERT** per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. ■

■

3. Il **comitato dei regolatori** esercita l'autorità disciplinare sul direttore **esecutivo**.

■

4. Il **comitato dei regolatori** adotta, **per conto del BERT**, le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti del **BERT**, a norma dell'articolo 36.

5. Il **comitato dei regolatori** adotta la relazione annuale sulle attività del **BERT** e la trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Il Parlamento europeo può chiedere al presidente o al direttore **esecutivo del comitato dei regolatori** di venire a riferire su aspetti rilevanti dell'attività del **BERT**.

■

6. Il **comitato dei regolatori** fornisce orientamenti al direttore **esecutivo** nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

7. Il **comitato dei regolatori** nomina il direttore **esecutivo**. Esso prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri. Il direttore **esecutivo** designato non partecipa alla preparazione della decisione, né esprime il suo voto su di essa.

Mercoledì 24 settembre 2008

8. **Il comitato dei regolatori approva la sezione autonoma sulle attività di consultazione della relazione annuale, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, e all'articolo 23, paragrafo 7.**

■

#### Articolo 22

##### Il direttore *esecutivo*

1. **Il BERT è gestito dal direttore *esecutivo*, il quale è responsabile dinanzi al comitato dei regolatori e, nell'esercizio delle sue funzioni, agisce sulla base delle istruzioni di quest'ultimo.** Il direttore *esecutivo* non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

2. Il direttore *esecutivo* è nominato dal **comitato dei regolatori**, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. **Il Parlamento europeo e la Commissione possono esprimere un parere non vincolante sull'idoneità del candidato selezionato dal comitato dei regolatori, prima della sua nomina. A tal fine il candidato è invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.**

3. Il mandato del direttore *esecutivo* è di cinque anni. ■

4. **Il comitato dei regolatori può prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore *esecutivo* tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze del BERT lo giustifichino.**

Il **comitato dei regolatori** informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore *esecutivo*. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore *esecutivo* può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Se il mandato non è rinnovato, il direttore *esecutivo* rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

5. Il direttore *esecutivo* può essere rimosso dalla sua carica solo **su decisione del comitato dei regolatori, che tiene conto del parere del Parlamento europeo. Il comitato dei regolatori prende** tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

6. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono **chiedere al direttore *esecutivo* di presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti. Ove necessario, la commissione competente in seno al Parlamento europeo può invitare il direttore *esecutivo* a prendere la parola e a rispondere a qualsiasi domanda sollevata dai suoi membri.**

#### Articolo 23

##### Compiti del direttore *esecutivo*

1. Il direttore *esecutivo* rappresenta **il BERT** e ha il compito di provvedere alla sua gestione.

2. Il direttore *esecutivo* prepara **l'ordine del giorno del comitato dei regolatori** e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.

■

3. Ogni anno il direttore *esecutivo* prepara un progetto di programma di lavoro **del BERT** per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori entro il 30 giugno dello stesso anno. **Il comitato dei regolatori approva il di programma di lavoro conformemente all'articolo 21, paragrafo 2.**

■



Mercoledì 24 settembre 2008

4. Il direttore **esecutivo** è responsabile **della supervisione** dell'esecuzione del programma di lavoro annuale **del BERT** sotto la guida del comitato dei regolatori. ■
5. Il direttore **esecutivo** prende le disposizioni necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento **del BERT** conformemente al presente regolamento.
6. Il direttore **esecutivo** prepara lo stato di previsione delle entrate e delle spese **del BERT** ai sensi dell'articolo 25 e esegue il bilancio **del BERT** ai sensi dell'articolo 26.
7. Ogni anno il direttore **esecutivo** prepara un progetto di relazione annuale sulle attività **del BERT**, una sezione della quale è dedicata alle attività **consultive del BERT** e un'altra alle questioni finanziarie e amministrative.
8. Nei confronti del personale **del BERT**, **il comitato dei regolatori può delegare al direttore esecutivo l'esercizio dei** poteri di cui all'articolo 38, paragrafo 3.

■

CAPITOLO V  
REQUISITI FINANZIARI

Articolo 24

Bilancio **del BERT**

1. Le entrate **e le risorse** del BERT sono costituite **in particolare** da:
  - a) **una sovvenzione della Comunità, iscritta alla pertinente voce del bilancio generale dell'Unione europea (Sezione Commissione), decisa dall'autorità di bilancio e conforme al punto 47 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria** <sup>(1)</sup>;
  - b) **un contributo finanziario da parte di ciascuna ANR. Gli Stati membri garantiscono che le ANR dispongano delle risorse finanziarie necessarie per partecipare alle attività del BERT;**
  - c) **la metà del personale professionale è costituita da esperti nazionali distaccati (END) provenienti dalle autorità nazionali;**
  - d) **il comitato dei regolatori stabilisce, al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il livello del contributo finanziario che ciascuno Stato membro deve versare in base alla lettera b);**
  - e) **l'adeguatezza della struttura di bilancio e l'osservanza degli Stati membri sono riesaminate entro il 1° gennaio 2014.**
2. Le spese dell'autorità comprendono le spese di personale, amministrazione, infrastruttura e esercizio.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
4. Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese ■ sono oggetto di previsioni e sono iscritte a bilancio.
5. **La struttura organizzativa e finanziaria del BERT è riesaminata entro il 1° gennaio 2014.**

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Mercoledì 24 settembre 2008

#### Articolo 25

##### Formazione del bilancio

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore **esecutivo** elabora un progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo, che copre le spese di esercizio e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo, e lo trasmette al **comitato dei regolatori** unitamente a un organigramma provvisorio. Ogni anno il **comitato dei regolatori**, sulla base del progetto elaborato dal direttore **esecutivo**, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese **del BERT** per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal **comitato dei regolatori** alla Commissione entro il 31 marzo. ▮
2. Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in appresso denominati «l'autorità di bilancio») con il progetto preliminare di bilancio generale *dell'Unione europea*.
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale *dell'Unione europea* le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale a norma dell'articolo 272 del trattato.
4. L'autorità di bilancio adotta l'organigramma **del BERT**.
5. Il **comitato dei regolatori**, elabora il bilancio **del BERT**, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale *dell'Unione europea*. Se opportuno, il bilancio viene opportunamente adeguato.
6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare eventuali progetti che possano avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili e ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica **al BERT**, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, **il BERT** può procedere con l'operazione prevista.

#### Articolo 26

##### Attuazione e controllo del bilancio

1. Il direttore **esecutivo** esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'autorità.
2. **Il direttore esecutivo redige una relazione annuale sull'attività del BERT e una dichiarazione di affidabilità. Tali documenti sono resi pubblici.**
3. Entro il 1° marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile **del BERT** comunica i conti provvisori, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile **del BERT** trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, a norma dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ▮.
4. Entro il 31 marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile della Commissione comunica i conti provvisori **del BERT**, *corredati dalla* relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

Mercoledì 24 settembre 2008

5. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori **del BERT**, secondo le disposizioni dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 <sup>1</sup>, il direttore **esecutivo** stabilisce i conti definitivi **del BERT** sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al **comitato dei regolatori**.
6. Il **comitato dei regolatori** esprime un parere sui conti definitivi **del BERT**.
7. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio il direttore **esecutivo** trasmette tali conti definitivi, corredati del parere del **comitato dei regolatori**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
8. I conti definitivi sono pubblicati.
9. Entro il 15 ottobre il direttore **esecutivo** invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Egli invia tale risposta anche al **comitato dei regolatori**, al Parlamento europeo e alla Commissione.
10. Il direttore **esecutivo** presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura di discharge per l'esercizio finanziario in questione.
11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discharge, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, al direttore **esecutivo** sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

#### Articolo 27

##### Sistemi di controllo interno

**Il revisore interno della Commissione è responsabile della revisione dei sistemi di controllo interno del BERT.**

#### Articolo 28

##### Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili **al BERT** sono stabilite dal **comitato dei regolatori**, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>, se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento **del BERT** e previo accordo della Commissione.

#### Articolo 29

##### Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) <sup>(2)</sup>.
2. **Il BERT** aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) <sup>(3)</sup> e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale **del BERT**.

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

<sup>(2)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

Mercoledì 24 settembre 2008

3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti **del BERT** e presso gli agenti responsabili della loro attribuzione.

## CAPITOLO VI

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 30

##### Invio di informazioni **al BERT**

1. Le imprese che forniscono servizi e reti di comunicazione elettronica inviano tutte le informazioni, incluse quelle di natura finanziaria, richieste **dal BERT** per l'esecuzione dei suoi compiti, quali definiti dal presente regolamento. Le imprese, ricevuta una richiesta in tal senso, sono tenute a fornire le informazioni tempestivamente, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati **dal BERT**. **La Commissione può esigere che il BERT motivi la sua** richiesta di informazioni.

2. Le **ANR** forniscono **al BERT** le informazioni a quest'ultima necessarie per eseguire i suoi compiti nell'ambito del presente regolamento. Se le informazioni di cui trattasi sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell'**ANR**, le imprese in parola ne sono informate.

**3. Se necessario, la riservatezza delle informazioni fornite a norma del presente articolo è garantita. L'articolo 35 è di applicazione.**

#### Articolo 31

##### Consultazione

■ **Ogniqualevolta** intenda **emettere un parere** in conformità delle disposizioni del presente regolamento, **il BERT** consulta, se del caso, le parti interessate e dà loro l'opportunità di formulare osservazioni **sul progetto di parere** entro un periodo di tempo ragionevole. **Il BERT** mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione salvo quando essi contengano informazioni riservate.

#### Articolo 32

##### Supervisione, applicazione e sanzioni

■  
1. Spetta alle **ANR**, in cooperazione **col BERT**, verificare la conformità delle imprese agli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni del presente regolamento.

2. **La Commissione richiama l'attenzione delle imprese sulla loro mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni di cui all'articolo 30. Se del caso, e su richiesta del BERT, la Commissione può pubblicare i nomi di tali** imprese.

#### Articolo 33

##### Dichiarazione di interessi

Il personale **del BERT**, **i membri del comitato dei regolatori e il direttore esecutivo** rendono **annualmente** una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

Mercoledì 24 settembre 2008

## Articolo 34

## Trasparenza

1. **Il BERT** svolge le proprie attività assicurando un livello elevato di trasparenza.
2. **Il BERT** si impegna a mettere a disposizione del pubblico e delle parti interessate informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare, se opportuno, in merito ai risultati del suo operato. Essa inoltre rende pubbliche le dichiarazioni di interesse **dei membri del comitato dei regolatori e del direttore esecutivo**.
3. Il comitato dei regolatori, su proposta del direttore, può autorizzare altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune attività **del BERT**.
4. **Il BERT** inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.

## Articolo 35

## Riservatezza

1. **Il BERT** non rivela a terzi le informazioni da essa trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.
2. I membri **del comitato dei regolatori del BERT**, il direttore **esecutivo**, gli esperti esterni e i membri del personale **del BERT**, inclusi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, sono soggetti ai requisiti di riservatezza ai sensi dell'articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.
3. **Il BERT** inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Fatto salvo l'articolo 36, **il BERT** adotta le misure opportune, in conformità della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom <sup>(1)</sup>, allo scopo di proteggere le informazioni soggette ai requisiti di riservatezza alle quali ha accesso o che le sono comunicate dagli Stati membri o dalle **ANR**. Gli Stati membri adottano misure equivalenti in conformità della pertinente legislazione nazionale. Debita considerazione è accordata alla gravità del pregiudizio potenziale agli interessi fondamentali della Comunità o di uno o più dei suoi Stati membri. Gli Stati membri e la Commissione rispettano la classificazione di sicurezza assegnata a un documento dall'originatore dello stesso.

## Articolo 36

## Accesso ai documenti

1. Ai documenti in possesso **del BERT** si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 **||**.
2. Il **comitato dei regolatori** adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall'effettivo inizio delle attività **del BERT**.

**I**

## Articolo 37

## Status giuridico

1. **Il BERT** è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri **il BERT** ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

(1) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

Mercoledì 24 settembre 2008

3. **Il BERT** è rappresentata dal direttore **esecutivo**.
  
4. **Il BERT** ha sede a [...]. Fino a quando la sua sede non è disponibile, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

#### Articolo 38

##### Personale

1. Al personale **del BERT** si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detti statuto e regime.
  
2. Il **comitato dei regolatori**, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
  
3. Nei confronti del proprio personale, **il BERT** esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
  
4. Il **comitato dei regolatori** può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso **il BERT**.

#### Articolo 39

##### Privilegi e immunità

All'autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

#### Articolo 40

##### Responsabilità **del BERT**

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, **il BERT** deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall'autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia *delle Comunità europee* è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
  
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale **del BERT** nei confronti **del BERT** è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale **del BERT**.

#### Articolo 41

##### Protezione dei dati personali

Nel trattare i dati relativi alle persone fisiche, **il BERT** è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

#### Articolo 42

##### Partecipazione di paesi terzi

Alle attività **del BERT** possono partecipare i paesi europei che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento. Conformemente alle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono adottate regole per specificare le norme di partecipazione dei paesi in parola ai lavori **del BERT**, e in particolare la natura e la portata di tale partecipazione. **Conformemente a una decisione del comitato dei regolatori**, le suddette regole possono prevedere una partecipazione senza diritto di voto **alle riunioni del** comitato dei regolatori

Mercoledì 24 settembre 2008

## Articolo 43

## Comitato per le comunicazioni

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup> tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

## Articolo 44

## Valutazione e riesame

Entro **tre** anni dall'inizio effettivo delle attività **II**, la Commissione pubblica una **relazione valutativa** sull'esperienza acquisita grazie all'operato **del BERT**. La **relazione valutativa** prende in esame i risultati ottenuti **dal BERT** e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La **relazione valutativa** tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale **ed è trasmessa** al Parlamento europeo e al Consiglio. **Il Parlamento europeo emette un parere sulla relazione valutativa.**

**Entro il 1° gennaio 2014 viene effettuato un riesame inteso a valutare se sia necessario ampliare il mandato del BERT. Qualora un ampliamento sia giustificato, si procede a un riesame delle disposizioni finanziarie e procedurali nonché delle risorse umane.**

## Articolo 45

## Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [31 dicembre 2009].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a **II**

Per il Parlamento europeo

*Il Presidente*

Per il Consiglio

*Il Presidente*

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

## Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela dalla vita privata e dei consumatori \*\*\*I

P6\_TA(2008)0452

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698 — C6-0420/2007 — 2007/0248(COD))**

(2010/C 8 E/47)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0698),